



COMUNE DI ANFO
Provincia di Brescia

Delibera n. 23 del 26.11.2019

VERBALE di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di
Prima convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO - REVOCA DELIBERA DI CONSIGLIO N.6 DEL 11/07/2015.

L'anno duemiladiciannove, addì ventisei del mese di Novembre alle ore 20,30 nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale, vennero oggi convocati a seduta i consiglieri comunali.

All'appello risultano:

	P.	A.
Bondoni Umberto	x	
Zanardi Franco Oscar	x	
Dagani Luca	x	
Giacomini Daniela	x	
Pelizzari Renato	x	
Benedetti Juri	x	

	P.	A.
Baga Daniela	x	
Freddi Marco	x	
Mabellini Gianpietro	x	
Scalvini Giorgio	x	
Stefani Luigi	x	
Totale	11	

Partecipa all'adunanza il Segretario comunale dott. Andrea Cacioppo, il quale procede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Bondoni Umberto, Sindaco, mette in discussione l'argomento posto al n. 5 dell'ordine del giorno.

Il Consiglio Comunale

PREMESSO che con atto di Consiglio Comunale n. 6 dell'11 Luglio 2015 si approvava il Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno;

DATO atto che si è concordato con i Comuni rivieraschi l'adozione di un Regolamento conforme ai Comuni di Idro - Bagolino e Anfo;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 19/11/2019 con la quale è stato approvato un protocollo d'intesa fra i comuni lacustri di Idro, Anfo e Bagolino volto ad istituire in modo uniforme sui propri territori, a partire dall'anno 2020, l'imposta di soggiorno;

PREMESSO che l'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011 ha:

- introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;
- previsto che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- disposto, altresì, che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 23/2011, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta, in conformità della quale i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo;
- stabilito che, in caso di mancata emanazione del regolamento nazionale entro il citato termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 23/2011, i Comuni possono comunque adottare gli atti ivi previsti;

VISTI:

- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 che attribuisce potestà regolamentare ai Comuni in ordine alle proprie entrate di natura tributaria e non;

- l'art. 3, comma 2, della Legge n. 212/2000 secondo cui "In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti";
- l'art. 193, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000 secondo cui l'ente, al fine di ripristinare gli equilibri di bilancio ed in deroga all'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il 31 luglio;
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- l'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 secondo cui "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione";
- l'art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015 secondo cui "Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015";
- l'art. 4, comma 5-ter, del D.L. n. 50/2017 secondo cui il soggetto che incassa i canoni o i corrispettivi di cui al medesimo art. 4, ovvero che interviene nel pagamento degli stessi canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del D.Lgs. n. 23/2011, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale;
- l'art. 4, comma 7, del D.L. n. 50/2017 secondo cui "A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno medesimi";

PRESO ATTO che:

- il previsto regolamento nazionale, predisposto in forma di schema, non è stato emanato entro i termini previsti dalla richiamata normativa e che pertanto è necessario procedere all'adozione di un proprio regolamento che disciplini l'imposta;
- per poter incentivare e, comunque, almeno mantenere costante negli anni sul territorio la presenza turistica, occorre investire in tale ambito, migliorando ed offrendo adeguati servizi pubblici ed idonei interventi per la conservazione ed il miglioramento del patrimonio artistico ed ambientale e per la organizzazione e realizzazione di eventi culturali, e, conseguentemente un costante impegno di risorse finanziarie;
- ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. f), del D.Lgs. n. 267/2000, spetta al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote, la cui determinazione rimane, quindi, di competenza della Giunta Comunale, che le dovrà approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;
- ai sensi dell'art. 4, comma 3, secondo capoverso, del D.Lgs. n. 23/2011, sul presente provvedimento sono state sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale;

RITENUTO opportuno, sulla base di quanto appena esposto, di procedere all'istituzione dell'imposta di soggiorno e di provvedere all'approvazione del relativo regolamento;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO, altresì, il parere dell'Organo di Revisione, in ottemperanza al disposto dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

RICHIAMATO il Regolamento di Contabilità;

CON VOTI FAVOREVOLI n. 7 e astenuti n. 1 (Zanardi) Contrari 3 (Mabellini - Scalvini - Stefani) resi in forma palese dai n. 11 consiglieri comunali presenti;

DELIBERA

1. di istituire, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011, e per quanto disposto dall'art. 4, comma 7, del D.L. n. 50/2017, l'imposta di soggiorno e di applicarla secondo le modalità, i termini e la misura stabiliti dall'allegato Regolamento comunale sull'imposta di soggiorno;
2. di approvare il Regolamento comunale sull'imposta di soggiorno allegato che forma parte integrante del presente atto;

3. di dare atto che l'imposta di soggiorno ed il relativo Regolamento comunale si applicheranno a partire dal sessantunesimo giorno successivo alla data di esecutività della presente deliberazione;
4. di revocare la Delibera di Consiglio Comunale n. 6 dell'11 Luglio 2015 con la quale si approvava il Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno ;
5. di trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione con voti favorevoli n. 7 e astenuti n. 1 (Zanardi) Contrari 3 (Mabellini - Scalvini - Stefani) resi in forma palese dai n. 11 consiglieri comunali presenti, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Deliberazione C.C. n. 23 del 26.11.2019

OGGETTO: Approvazione regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno - Revoca Delibera di Consiglio comunale n. 6 del 11/07/2015

PARERI ED ATTESTAZIONI

Il Responsabile del servizio esprime parere favorevole ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Lgs.vo 18.08.2000 n.267 in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

Anfo 26.11.2019



Il RESPONSABILE del SERVIZIO
dott. Andrea Cacioppo

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Bondoni Umberto



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Andrea Cacioppo

PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, I comma, del Decreto Lgs.vo 18.08.2000 n.267, è stata affissa in copia all'albo pretorio il giorno e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Anfo 11 DIC. 2019



SEGRETARIO COMUNALE
dott. Cacioppo Andrea

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134, D.Lgs. 18.08.2000, n.267)

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune e che:

O - non ha riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art.134 del D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 267.

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

Anfo, 26 NOV. 2019



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Cacioppo Andrea

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE